



COMUNE DI BIANZANO

Provincia di Bergamo

Ordinanza n. 8/2020

Bianzano, 05.05.2020

OGGETTO: DIVIETO DI INSTALLAZIONE E DIFFUSIONE SUL TERRITORIO COMUNALE DI BIANZANO DI NUOVI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE E TELEFONIA MOBILE DI CUI ALL'ART. 37BIS DEL D. LGS. N. 259/2003 – CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE - CON TECNOLOGIA 5G E SUE VARIANTI.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- il Consiglio dell'Unione Europea ha emanato in data 12 luglio 1999 la Raccomandazione n. 1999/519/CE relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz, affermando come sia imperativo proteggere i singoli cittadini dagli effetti negativi sulla salute che possono derivare dall'esposizione ai campi elettromagnetici, come si ritenga necessario istituire un quadro comunitario in relazione alla protezione della popolazione con aggiornamenti, valutazioni e analisi periodiche degli impatti sulla salute anche in funzione dell'evoluzione tecnologica, chiedendo agli Stati membri di considerare anche i rischi nel decidere strategie e promuovendo la più ampia diffusione dell'informazione alla popolazione su effetti e provvedimenti di prevenzione adottati;
- la protezione dalle esposizioni è regolamentata dalla Legge Quadro n. 36 del 22 febbraio 2001 che si pone l'obiettivo di tutelare la salute, promuovere sia la ricerca scientifica sugli effetti sulla salute sia l'innovazione tecnologica per minimizzare intensità ed effetti;
- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 luglio 2003 sono stati fissati limiti di esposizione e valori di attenzione, applicando l'insieme completo delle restrizioni stabilite nella Raccomandazione n. 1999/519/CE con una riduzione dei valori limite e di attenzione per tenere in conto, almeno a livello macroscopico, anche degli effetti a lungo termine non presi in considerazione nella raccomandazione;
- la Direttiva Europea 2013/35/UE del 26 giugno 2013, recepita in Italia con D.Lgs. n. 159 del 1° agosto 2016 con la modifica D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, sulle disposizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) con lo scopo di assicurare salute e sicurezza individuale di ciascun lavoratore e definire una piattaforma minima di protezione per i lavoratori nell'Unione Europea;
- il Decreto 28 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente, sui criteri minimi ambientali da rispettarsi per gli edifici della pubblica amministrazione, richiede che si prediliga sempre la connessione via cavo o mediante Powerline rispetto al WiFi;

PRESO ATTO CHE:

- il cosiddetto Principio di Precauzione è stato adottato dall'Unione Europea nel 2005 riportando che “Quando le attività umane possono portare a un danno moralmente inaccettabile, che è scientificamente plausibile ma incerto, si dovranno intraprendere azioni per evitare o diminuire tale danno”;
- la Legge n. 36/2001 richiede al Ministero della Sanità di promuovere un programma pluriennale di ricerca epidemiologica e di cancerogenesi sperimentale e di concerto con Ministero dell'Ambiente e Ministero dell'Istruzione e ricerca scientifica lo svolgimento di campagne di informazione e di educazione ambientale, alle Regioni di concorrere all'approfondimento delle conoscenze scientifiche e indica che è competenza dei comuni adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti allo scopo di minimizzare l'esposizione ai campi elettromagnetici;



COMUNE DI BIANZANO

Provincia di Bergamo

• la sentenza del TAR Lazio n. 500 del 15 gennaio 2019 ha imposto l'obbligo di procedere a campagne di informazione ed educazione ambientale previste dall'articolo 10 comma 1 della Legge 36/2001, condannando i Ministeri Ambiente, Salute e Istruzione ad ottemperare;

TENUTO CONTO CHE

• la Legge n. 36/2001 prevede all'articolo 8 comma 5 il finanziamento delle attività di controllo e monitoraggio, finanziamento integrato mediante la destinazione delle somme derivanti dalle sanzioni previste dall'articolo 15;

• la Raccomandazione Europea n. 1999/519/CE per le frequenze 5G nel range 3.6-3.8 GHz e 26.5-27.5 GHz prevedrebbe che il periodo di misura dovrebbe essere compreso rispettivamente nell'intervallo 16.7-17.7 minuti e 2.0-2.2 minuti;

• nel DPCM 8 luglio 2003 si definisce un limite più stringente di intensità di campo elettrico rispetto alla Raccomandazione Europea n. 1999/519/CE e pari a 6 V/m in un periodo pari a 6 minuti e divieto di superamento del valore di 20 V/m mentre con l'articolo 14 comma 8 del Decreto Legge n. 179/2012 è stato definito che i valori devono essere mediati nell'arco delle 24 ore e non più nei 6 minuti previsti in origine, passando da una verifica per misura diretta a una verifica attraverso stima previsionale fatta da ARPA e basata sui dati forniti dagli operatori;

VISTO il documento pubblicato nel 2019 dal Comitato scientifico sui rischi sanitari ambientali ed emergenti (SCHEER) della Commissione Europea, affermando come il "5G lascia aperta la possibilità di conseguenze biologiche" ha evidenziato un chiaro segnale agli Stati membri, soprattutto all'Italia, sui pericoli sociosanitari derivabili dall'attivazione ubiquitaria del 5G (che rileva gravissime criticità, in parte sconosciute sui problemi di salute e sicurezza dati) confermando l'urgente necessità di un intervento normativo nei riguardi della diffusione di tale nuova tecnologia 5G;

PRESO ATTO che:

• è stato dimostrato in quattro studi (Rea 1991 Havas 2006, 2010, McCarty et al. 2011) che è possibile identificare persone con ipersensibilità elettromagnetica e dimostrare che possono essere testati usando risposte obiettive, misurabili, dimostrando che questi soggetti sono realmente ipersensibili se confrontati con i normali controlli;

• che altri studi dimostrano che ci sono veri e propri cambiamenti fisiologici nei soggetti con Elettrosensibilità e che due studi hanno dimostrato che le persone elettrosensibili hanno alti livelli di stress ossidativo e una prevalenza di alcuni polimorfismi genetici, che potrebbero suggerire una predisposizione genetica;

• il Parlamento Europeo nella Risoluzione del 2009 e l'Assemblea del Consiglio d'Europa con la Risoluzione n° 1815 del 2011 hanno richiamato gli stati membri a riconoscere l'Elettrosensibilità come una disabilità, al fine di dare pari opportunità alle persone che ne sono colpite;

RISCONTRATI gli "effetti nocivi sulla salute umana", il 15 Gennaio 2019 il TAR del Lazio ha quindi condannato i Ministeri di Salute, Ambiente e Pubblica Istruzione a promuovere un'adeguata campagna informativa "avente ad oggetto l'individuazione delle corrette modalità d'uso degli apparecchi di telefonia mobile", mentre una serie di sentenze emesse nell'ultimo decennio dalla magistratura internazionale e italiana attestano il danno da elettrosmog, l'elettrosensibilità e il nesso causale telefonino-cancro, anche oltre ogni ragionevole dubbio (Cassazione 2012), tanto che note compagnie internazionali di assicurazione come Swiss Re e Lloyd's non ne coprono più il danno;



COMUNE DI BIANZANO

Provincia di Bergamo

PRESO ATTO inoltre che i gestori di telefonia mobile stanno provvedendo alla richiesta di rilascio di autorizzazione per l'installazione di un nuovi impianti di telefonia mobile (art. 87 bis del D.Lgs 259/2003 e s.m.i.), con tecnologia 5G, o sue varianti, quali 4G+, 4GPlus, 4G Evoluto;

CONSIDERATO CHE:

- il 5G (e le sue varianti) è una tecnologia potenzialmente pericolosa perché si basa su microonde a frequenze più elevate delle precedenti versioni, anche dette onde millimetriche, il che ha due implicazioni ovvie: maggiore energia trasferita ai mezzi in cui le radiofrequenze vengono assorbite (in particolare i tessuti umani) e minore penetrazione nelle strutture solide, per cui vi è la necessità di più ripetitori per garantire il servizio indoor;
- gli studi sugli effetti biologici di questo tipo di radiazione elettromagnetica sono appena agli inizi e indicazioni preliminari sembrano mostrare effetti sulle terminazioni nervose periferiche (stanchezza, sonnolenza e parestesia).

VALUTATO CHE proprio per il carattere di novità, sperimentazioni del genere dovrebbero valutare l'impatto e prendere in considerazione il rischio attribuibile a tale intervento prima che lo stesso sia realizzato, potendo fare ancora valutazioni ex-ante sul se e come realizzarlo;

VALUTATO INOLTRE il progetto stesso, che contestualmente all'attivazione, dovrebbe prevedere uno stretto monitoraggio sanitario su un campione di popolazione residente e non per individuare l'insorgenza di possibili effetti collaterali indesiderati; per la valutazione ex-ante viene utilizzata la Valutazione di Impatto sulla Salute (VIS) che rappresenta una combinazione di procedure, metodi e strumenti con i quali si possono stimare gli effetti potenziali complessivi, diretti o indiretti, di una politica, di un piano, di un programma o di un progetto sulla salute di una popolazione;

CONSIDERATO che malgrado la sperimentazione del 5G sia già stata avviata, non esistono studi che, preliminarmente alla fase di sperimentazione, dovrebbero doverosamente fornire una valutazione del rischio sanitario e per l'ecosistema derivabile da una massiccia, multipla e cumulativa installazione di milioni di nuove antenne che, inevitabilmente, andranno a sommarsi a quelle esistenti;

CONFERMATO che:

- spetta al Sindaco la vigilanza, per quanto di competenza, in ordine alle conseguenze di ordine sanitario, che dovessero manifestarsi a breve, medio e lungo termine nella popolazione residente nel territorio comunale;
- spetta al Sindaco, nella Sua veste di ufficiale di Governo e autorità sanitaria locale in ossequio all'art. 32 della Costituzione ed al principio di precauzione sancito dal diritto comunitario e dall'art. 3 ter del D. Lgs n. 152/2006, al fine di fronteggiare la minaccia di danni gravi ed irreversibile per i cittadini, di adottare le migliori tecnologie disponibili e di assumere ogni misura e cautela volte a ridurre significativamente e, ove possibile, eliminare l'inquinamento elettromagnetico e le emissioni prodotte ed i rischi per la salute della popolazione;

PRESO ATTO che:

- nel 2011 la IARC (*International Agency for Research on Cancer*) ha classificato i campi elettromagnetici delle radiofrequenze come possibili cancerogeni per l'uomo e che il 1° novembre 2018 il National Toxicology Program ha diffuso il rapporto finale di uno studio su cavie animali dal quale è emersa una «chiara evidenza che i ratti maschi esposti ad alti livelli di radiazioni da radiofrequenza, come 2G e 3G, sviluppano rari tumori delle cellule nervose del cuore». Il rapporto aggiunge anche che esistono anche «alcune evidenze di tumori al cervello e alle ghiandole surrenali». Precisando che trattasi ancora a situazioni connesse a 2G e 3G, mentre ora il progetto delle compagnie è quello di introdurre in modo ubiquitario, capillare e permanente il 5G;
- nel marzo 2018, inoltre, sono stati diffusi i primi risultati dello studio condotto in Italia dall'Istituto Ramazzini di Bologna (Centro di ricerca sul cancro Cesare Maltoni), che ha considerato esposizioni alle radiofrequenze della telefonia mobile mille volte inferiori a quelle utilizzate nello studio sui telefoni cellulari del Na-



COMUNE DI BIANZANO

Provincia di Bergamo

tional Toxicologic Program, riscontrando gli stessi tipi di tumore. Infatti, sono emersi aumenti statisticamente significativi nell'incidenza degli schwannomi maligni, tumori rari delle cellule nervose del cuore, nei ratti maschi del gruppo esposto all'intensità di campo più alta, 50 V/m. Inoltre, gli studiosi hanno individuato un aumento dell'incidenza di altre lesioni, già riscontrate nello studio dell'NTP: iperplasia delle cellule di Schwann e gliomi maligni (tumori del cervello) alla dose più elevata;

VALUTATO quanto sopra, e riservata all'Amministrazione l'adozione di ulteriori atti regolamentari;

VISTO l'art. 50 comma 5 del d. Lgs. n. 267/2000, attesa l'urgenza di provvedere nelle more di diverse iniziative istituzionali;

ORDINA

Il divieto a chiunque dell'installazione e attivazione sul territorio Comunale di Bianzano di impianti con tecnologie 5G e sue varianti, quali 4G+, 4GPlus, 4G Evoluto:

- fino alla emanazione della nuova classificazione della cancerogenesi annunciata dall'International Agency for Research on Cancer, applicando il principio di precauzione sancito dall'Unione Europea, prendendo in riferimento i dati scientifici più aggiornati, indipendenti da legami con l'industria e già disponibili sugli effetti delle radiofrequenze, estremamente pericolose per la salute dell'uomo;
- fino alla emanazione della metodologia per le valutazioni preventive definite da ISPRA/ARPA.
- La sospensione dei procedimenti amministrativi per l'installazione e attivazione sul territorio Comunale di impianti con tecnologie 5G e sue varianti, quali 4G+, 4GPlus, 4G Evoluto, fino all'emanazione degli atti sopra indicati.

AVVISA

Gli obblighi, i divieti e le limitazioni saranno resi di pubblica conoscenza mediante pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on line.

In relazione al disposto dell'art. 3, comma 4, della Legge 241/'90, si indica che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso:

Entro 60 giorni dalla data della pubblicazione, del presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente nella fattispecie al tribunale amministrativo di Regione Lombardia;

Entro 120 giorni dalla data della pubblicazione, del presente provvedimento, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

DISPONE

La trasmissione della presente ordinanza a:

- * Presidente della Repubblica: protocollo.centrale@pec.quirinale.it
- * Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni: agcom@cert.agcom.it
- * Presidente del Consiglio dei Ministri: presidente@pec.governo.it
- * Ministro della Salute: seggen@postacert.sanita.it
- * Ministro dello Sviluppo Economico: segreteria.ministro@pec.mise.gov.it
- * Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: segreteria.ministro@pec.mit.gov.it
- * Ministero dell'Ambiente: segreteria.ministro@pec.minambiente.it
- * Regione Lombardia: protocollo.generale@pec.regione.lombardia.it

IL SINDACO

f.to Zenoni cav. rag. Nerella

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa